

EVLab
SCUOLA DI FORMAZIONE

BITCOIN
Profili tributari

Docente Michele Doglio

iustlab
FORMAZIONE GIURIDICA

PROFILI FISCALI

Bitcoin →

Incertezza natura giuridica:



difficoltà inquadramento tributario



le operazioni di cambio bitcoin con valuta tradizionale sono prestazioni di servizio soggette ad IVA?

le società che scambiano bitcoin con valuta tradizionale sono soggette ad IRES ed IRAP?

qual è il valore dei bitcoin in rimanenza a fine esercizio?

i bitcoin detenuti da privati sono tassabili?

INQUADRAMENTO

Bitcoin



Valuta virtuale



Rappresentazione digitale di valore



Non esiste alcuna disciplina legislativa né regolamentare circa il trattamento tributario

iuslab

INQUADRAMENTO

REGIME TRIBUTARIO BITCOIN

**detenuti nel regime di impresa
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA)**

**detenuti da privati
(IRPEF)**

iustlab

IVA

Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, sentenza C-264/14

 **Controversia tra amministrazione finanziaria svedese ed una società che intendeva effettuare servizi consistenti nel cambio di corone svedesi in valuta virtuale bitcoin e viceversa**

Servizi finanziari esenti IVA
(art. 135 par. 1 lett. e
Direttiva 112/2006)

Prestazioni di servizi a titolo
oneroso

iuslab

IVA

Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, sentenza C-264/14



L'art. 135, par. 1, lett. e) Direttiva IVA concernente le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" si applica "anche al bitcoin, pur privo di valore liberatorio, prevalendo la necessità di interpretare la stessa in funzione del contesto in cui si inserisce, della finalità e del sistema della Direttiva IVA ... nel procedimento principale è pacifico che la valuta virtuale bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente si deve concludere che l'art. 135, par. 1, lett. e) Direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizio come quelle oggetto del procedimento principale"

IVA

Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, sentenza C-264/14



Esenzione ex art. 135, par. 1, lett. e) Direttiva IVA



“anche le prestazioni di servizi che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”

IVA

Avvocato Generale  **regime IVA ordinario**



“l’esenzione non è applicabile laddove siano trasferiti ovvero forniti mezzi di pagamento soltanto da parte di uno dei partecipanti alla transazione, mentre l’altra parte trasferisca ovvero fornisca beni o servizi. In un caso del genere, il trasferimento di mezzi di pagamento rappresenta, infatti, la controprestazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi...”

iuslab

IVA

Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, sentenza C-264/14



CONSIDERAZIONI FINALI



Il principio di neutralità ai fini IVA impone che il regime IVA dei mezzi di pagamento legali (ossia le monete e valute con corso legale) debba valere anche per le valute senza corso legale quando l'unica funzione si esaurisce nell'essere un mezzo di pagamento liberatorio accettato a tale fine dagli operatori

iuslab

II.DD. (IRPEF, IRES, IRAP)

RM 72/E del 2 settembre 2016

 **Interpello presentato da società che intendeva eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di bitcoin**

 **trattamento applicabile ai fini IVA e imposte dirette**

 **adempimenti come sostituto di imposta**

iuslab

IRES/IRAP

Exchanger



i differenziali positivi o negativi dall'attività di cambio bitcoin con moneta avente corso legale e viceversa concorrono a formare il reddito di impresa ?

- in caso di ordine di acquisto, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla Società che, effettuato l'acquisto di bitcoin, registra nel wallet del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;
- in caso di ordine di vendere, la Società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta;

IRES /IRAP

RM 72/E del 2 settembre 2016



RICAVI / COSTI ESERCIZIO



“... la Società debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin al netto dei relativi costi inerenti a detta attività ... il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riservato al cliente”

iuslab

IRES/IRAP

RM 72/E del 2 settembre 2016



“... Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla Società l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile assoggettata ad ordinaria tassazione ai fini IRES ed IRAP”

IRES/IRAP

RM 72/E del 2 settembre 2016

 **Exchanger**


 **Miner** 



se esercita l'attività con caratteri di professionalità, abitualità ed organizzazione integra un attività di impresa i cui redditi sono soggetti ad IRPEF (persona fisica) o IRES (persona giuridica) nonché IVA (rinvio)

iustlab

IRES/IRAP

RM 72/E del 2 settembre 2016  **RIMANENZE FINE ESERCIZIO**

 ***“... bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società si ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 DPR 917/1986”***

 **Valore normale**  ***“... potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin”***

IRES/IRAP

RM 72/E del 2 settembre 2016



CONSIDERAZIONI FINALI




La prassi ministeriale risolve la questione con una stretta assimilazione tra bitcoin e valute estere o aventi corso legale: in nessun passaggio della sentenza della Corte di Giustizia, però, è presente alcuna equiparazione tra bitcoin e valute (estere o aventi corso legale) ed anzi tale assimilazione è espressamente esclusa

Handwritten signature

IRPEF

RM 72/E del 2 settembre 2016

 ***“Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività di impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”***

 **Nessun obbligo di ritenuta alla fonte in capo alla società**

iuslab

IRPEF

RM 72/E del 2 settembre 2016



CRITICA



Differenziali di tipo speculativo



**Redditi derivanti
dall'impiego di capitali**



Redditi diversi



Ritenuta alla fonte 26%

iustlab



**La lezione si è conclusa,
grazie per l'attenzione!**

